



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Glamping: come si inquadrano fiscalmente queste strutture?

Autore: Consulenze | 07/09/2019



Sto valutando di acquistare un casale con terreno (25 ettari) a pochi km da Firenze. Il progetto sarebbe quello di creare un piccolo glamping nel terreno (al massimo 4-5 tende). Quale tipo di "posizione fiscale" è necessaria per aprire un glamping senza dover per forza essere regolarizzati come un campeggio? Esistono soluzioni specifiche o è necessario essere registrati come agricampeggio, agriturismo, b&b o affittacamere?

La struttura ricettiva extra-alberghiera del “glamping” è una figura recente che non risulta ancora disciplinata specificatamente dalle norme di legge.

Tuttavia, per caratteristiche di base essa si potrebbe assimilare ad un incrocio fra un campeggio dotato di sole aree di sosta - piazzole - ed un campeggio dotato di bungalow e strutture stabili a disposizione dei clienti anche al di là della stagionalità tipica di questo tipo di struttura extra-alberghiera.

La differenza ulteriore fra queste **strutture** è che il **glamping** dovrebbe costituire una forma di ricettività all’aperto dotata di un numero molto limitato di strutture, però dotate di interni, mobili ed accessori di qualità superiore e con finiture e servizi di lusso, da mettere a disposizione degli utenti.

I riferimenti normativi sotto il profilo amministrativo sono comunque quelli relativi alle autorizzazioni necessarie per gestire attività di **camping** e di villaggi turistici, mentre sotto il profilo fiscale occorrerà una forma giuridica d’impresa che va dalla semplice ditta individuale alla società di capitali.

Non è tuttavia facile inquadrare la struttura in quanto il settore turistico-ricettivo in Italia, pur se inserito in una Legge Quadro nazionale, poi viene disciplinato dalle normative regionali che, sebbene esprimano regole abbastanza simili fra Regione e Regione, devono essere studiate nel dettaglio ed approfondite con i funzionari delegati ad operare, in quanto l’inserimento in una o l’altra delle tipologie previste dalle leggi e dai regolamenti potrebbe portare a conseguenze di tipo molto diverso, ad esempio si segnala che la recente legge regionale lombarda introduce, nell’ambito delle autorizzazioni da rilasciare ai camping, una classificazione che prevede anche la quinta stella, sinora non prevista per questo tipo di strutture.

Dunque, si suggerisce di approfondire l’analisi della Legge regionale Toscana in materia per verificare se già prenda in considerazione questo tipo di struttura o se sia possibile inquadrare questa struttura in altre già presenti e assimilabili ad essa, tenendo conto che l’aspetto fiscale segue l’inquadramento amministrativo e dipende dalla forma giuridica prescelta per svolgere l’attività: ditta individuale, società di persone o società di capitali.

*Articolo tratto da una consulenza del dott. **Mauro Finiguerra***

